



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente Regolamento viene approvato dal Commissario ad acta in data 21/02/2025 con delibera n. 2

PREMESSA

C.P.I.A. - CARRARA
Prot. 0001159 del 24/02/2025
IV-5 (Uscita)

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola. La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento.

Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Il presente Regolamento sul bullismo e il *cyberbullismo* è strumento ed espressione di tale volontà.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del seguente protocollo sono i seguenti:

1. Legge 29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*;
2. Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
3. Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
4. Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e *cyberbullismo*;
5. Legge 17 maggio 2024 n. 70.

Il bullismo e il *cyberbullismo* devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

1. dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
2. dalla Direttiva MPI n. 16/2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
3. dalla Direttiva MPI n. 30/2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
4. dalla Direttiva MPI n. 104/2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
5. dalla Direttiva MIUR n. 1455/2006;
6. dalle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*", MIUR aprile 2015;
7. dagli artt. 581, 582, 595, 610, 612, 635 (ed altre fattispecie) del Codice penale;
8. dagli artt. 2043, 2046, 2047, 2048, 2051 del Codice civile;
9. dagli artt. 331, 332, 333 del Codice di Procedura Penale;
10. dalla L. n. 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*".

II BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un soggetto, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro individuo percepito come più debole, la "vittima". Il fenomeno non si riferisce ad un singolo episodio, ma ad una serie di comportamenti reiterati, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno le cui affermazioni ed azioni mirano ad avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo, oltre alle figure e i comportamenti del bullo e della vittima, anche quella chi assiste, ovvero gli "osservatori".

- **Il bullo:** si pone generalmente al centro dell'attenzione, ha un forte bisogno di autoaffermazione, palesa difficoltà nell'autocontrollo ed insofferenza verso il rispetto delle regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); giustifica la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi, ha scarsa consapevolezza degli effetti delle proprie azioni e non mostra rincrescimenti. Il comportamento del bullo è spesso sostenuto dai "gregari" (o bulli passivi).
- **La vittima:** subisce soprusi spesso legati ad un suo tratto particolare; è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare; palesa insicurezza e bassa autostima. A scuola spesso viene isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce ad aprirsi con le altre persone. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade. La vittima provocatrice segnala attenzioni attraverso comportamenti provocatori e spesso viene trattata negativamente dal gruppo classe.
- **Gli osservatori:** nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuovi bersagli del bullo o per pura indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo bisogna rilevare i seguenti requisiti:

- l'intenzionalità;
- la pianificazione;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria nella relazione;
- la natura sociale del fenomeno, la quale implica che gli episodi si verificano in presenza di terze parti, spettatori o complici che sostengono o legittimano le azioni del bullo (Allodola, 2020).

In base a queste caratteristiche il fenomeno può essere **diretto** (insulti espliciti nei confronti della vittima, furto di oggetti, percosse, estorsione di denaro etc...) oppure **indiretto** (diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, emarginazione, esclusione dal gruppo dei pari etc...).

IL CYBERBULLISMO

Il fenomeno del *cyberbullismo* viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il *cyberbullismo* dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto (deresponsabilizzazione);
- **l'assenza di relazione tra vittima e bullo:** per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **la mancanza di *feedback* emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di *cyberbullismo* sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel *cyberbullismo* le seguenti situazioni:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le azioni che il nostro Istituto intende mettere in atto si possono riassumere in:

- prevenzione;
- collaborazione con l'esterno;
- protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e *cyberbullismo* (misure correttive e sanzioni).

Il nostro Istituto adotta iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni, prevedendo percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, personale ATA, alunni e genitori. Si propone di istituire, inoltre, una giornata a tema antibullismo, organizzare incontri con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale e altre figure presenti sul territorio e di incoraggiare servizi di supporto sul territorio che garantiscono ascolto e consulenza.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente, per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e *cyberbullismo*; coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area storico-sociale e dell'informatica, ai fini di un utilizzo corretto e sicuro di Internet; favorisce la discussione all'interno della scuola, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO": promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti interni; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale; si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI: promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE: ha il compito di pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE: intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.

6. I GENITORI/TUTORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*; prestano attenzione ai comportamenti dei minori; vigilano sul corretto uso delle tecnologie da parte dei suddetti minori, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; collaborano secondo le modalità previste dal Patto educativo di corresponsabilità; conoscono il codice di comportamento dello studente e sono consapevoli delle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI: sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; hanno la possibilità di operare come tutor per altri studenti; imparano ad attuare le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni inviate attraverso i *social* e gli strumenti digitali e non; si astengono dall'uso, per di più se minori (come prevede il Regolamento d'Istituto) durante le lezioni o le attività didattiche in genere, di cellulari, giochi elettronici e/o riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; rispettano consapevolmente il divieto di acquisire, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, immagini, filmati e/o registrazioni vocali, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente; sono altresì consapevoli che la divulgazione del materiale, eventualmente acquisito all'interno dell'Istituto per scopi didattici, è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di documentazione o studio, sempre e comunque nel rispetto del diritto di tutti alla *privacy*.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire, cosa fare, come muoversi, con quali tempi, con quali mezzi, per gestire i presunti casi di bullismo e *cyberbullismo*, allo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati.

Le fasi fondamentali sono quattro:

- Fase di prima segnalazione;
- Fase di valutazione approfondita;
- Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso;
- Fase di monitoraggio.

Per ogni fase sono coinvolti diversi soggetti (vedi tabella).

BULLISMO

AZIONE	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Alunni Genitori Personale scolastico	Segnalare episodi non adeguati e/o episodi di presunto bullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI E VALUTAZIONE APPROFONDITA	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Consiglio di Classe	Raccogliere, verificare e valutare il materiale raccolto con i soggetti coinvolti Scelta dell'intervento
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Consiglio di Classe Genitori Alunni Insegnanti Eventuali risorse di supporto sul territorio	In base alla gravità e alle risorse disponibili: - incontri con gli alunni coinvolti per responsabilizzare il bullo o il gruppo di bulli - sensibilizzazione in classe - stabilire regole di comportamento in classe - coinvolgere i genitori e

		interventi con il supporto dei servizi sul territorio
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Genitori Alunni Forze dell'ordine	- Lettera disciplinare del Dirigente scolastico - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo - Lavori di riordino e di assistenza a scuola - Espulsione
5. MONITORAGGIO	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari valutare se il problema è risolto; monitoraggio costante; proseguire con gli interventi

CYBERBULLISMO

AZIONE	FIGURE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Alunni Genitori Personale scolastico	Segnalare episodi non adeguati e/o episodi di presunto <i>cyberbullismo</i>
2. RACCOLTA INFORMAZIONI E VALUTAZIONE APPROFONDATA	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Consiglio di Classe	Raccogliere, verificare e valutare il materiale raccolto con i soggetti coinvolti Scelta dell'intervento
3. INTERVENTI GIURIDICI	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Alunni Genitori Forze dell'ordine	Procedere con un'istanza per l'oscuramento delle immagini o il blocco di qualsiasi altro dato personale
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Consiglio di Classe Genitori	In base alla gravità e alle risorse disponibili: - incontri con gli alunni coinvolti per responsabilizzare il bullo o il gruppo di bulli

	Alunni Insegnanti Eventuali risorse di supporto sul territorio	- sensibilizzazione in classe - stabilire regole di comportamento in classe - coinvolgere i genitori e interventi con il supporto dei servizi sul territorio
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Referente bullismo e <i>cyberbullismo</i> Genitori Alunni Forze dell'ordine	- In caso di denuncia all'autorità giudiziaria, ammonimento del Questore - Lettera disciplinare del Dirigente scolastico - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo - Lavori di riordino e di assistenza a scuola - Espulsione
5. MONITORAGGIO	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari valutare se il problema è risolto; monitoraggio costante; proseguire con gli interventi

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) **Culpa del Bullo Minore;**

b) **Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;**

c) **Culpa in vigilando e in educando della Scuola.**

a) Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei

genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Devono essere denunciati i seguenti casi perseguibili d'ufficio:

- rapina ed estorsione riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro;
- lesioni gravissime e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportano una diminuzione permanente della funzionalità di un organo;
- violenza sessuale commessa singolarmente o in gruppo (si sottolinea che qualsiasi atto che abbia interessato, attraverso il contatto fisico, la sfera della sessualità altrui rientra in questa definizione);
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.f.

ISTRUZIONI PER LA SEGNALEZIONE DI CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La segnalazione di presunto caso di bullismo o *cyberbullismo* può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo cartaceo e/o di un semplice form di Google nella sezione dedicata al tema reperibile all'interno del nostro sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per essere preso in considerazione. Il modulo compilato arriverà all'attenzione del referente per gli episodi di bullismo e *cyberbullismo* e del Dirigente Scolastico.



Dove si possono trovare i moduli da compilare?

Il modulo cartaceo è reperibile sul sito della scuola 'CPIA 1 Massa Carrara' (<https://cpiamassacarrara.it>) nella sezione 'Stop Bullying' chiamato 'Modulo cartaceo segnalazione bullismo/cyberbullismo/comportamenti aggressivi'.

Il modulo online è reperibile sul sito della scuola 'CPIA 1 Massa Carrara' (<https://cpiamassacarrara.it>) nella sezione 'Stop Bullying' chiamato 'Modulo segnalazione bullismo/cyberbullismo/comportamenti aggressivi'.

Dove devono essere portati i moduli?

Il modulo cartaceo può essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: bullismo@cpiamassacarrara.it.

In alternativa, può essere consegnato personalmente al referente per gli episodi di bullismo e cyberbullismo (il docente **Valeria Tranchinetti**) e/o al Dirigente scolastico.

Scegliendo la strada della compilazione online, invece, le risposte al Form di segnalazione verranno recapitate automaticamente all'indirizzo di posta elettronica del referente.